

DISCIPLINARE PROVVISORIO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE
NELL'AREA MARINA PROTETTA "ISOLE CICLOPI"
ANNO 2022

Decreto Istitutivo del 9 novembre 2004 dell'area marina protetta denominata "Isole Ciclopi"

(G.U. della Repubblica Italiana n. 16 del 21/01/2005)

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare stabilisce la disciplina e le modalità di svolgimento delle attività consentite nell'Area marina protetta "Isole Ciclopi", nelle more dell'approvazione del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'Area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 5, del Decreto istitutivo del 9 novembre 2004, nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.
2. Il presente Disciplinare, comprensivo dei Corrispettivi e delle Sanzioni in esso contenuti, è sottoposto alla preventiva approvazione della Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare del Ministero della Transizione Ecologica del Mare.

Articolo 2 - Validità

1. Il presente Disciplinare sostituisce integralmente i precedenti e ha validità fino a successiva nuova emanazione, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme superiori, in contrasto con le disposizioni del medesimo.
2. Il presente Disciplinare è adottato e aggiornato annualmente dal soggetto gestore, anche in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica e adattativa delle Aree marine protette.
3. L'Ente gestore si riserva la possibilità di verificare direttamente o indirettamente, tramite soggetti autorizzati dallo stesso, la veridicità dei dati comunicati dall'operatore autorizzato allo svolgimento delle attività nell'Area marina protetta (di seguito denominata AMP).

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intende:
 - a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
 - b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
 - c) «acque di sentina», sono le acque, provenienti dai vani motori delle unità navali, dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti.

Articolo 6 – Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

1. Nell'Area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica e video.
2. Le riprese fotografiche e video, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dal soggetto gestore.
3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dal soggetto gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta.
4. Il personale preposto alla sorveglianza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi.
5. Il soggetto gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'Area marina protetta.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, formulata al soggetto gestore nei modi e nei termini indicati al successivo art. 19, i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 20, salvo nei casi in cui l'attività abbia come fine prevalente la promozione dell'AMP Isole Ciclopi.

Articolo 7 - Disciplina dell'attività di balneazione

1. Nella zona A è consentita la balneazione, senza calzari e pinne, esclusivamente nelle aree di seguito indicate, opportunamente segnalate dal soggetto gestore:
 - a) nel tratto di mare, lungo il versante Ovest dell'Isola Lachea, che si estende dalla scala di accesso al Museo fino al canale della Longa, con una estensione di 30 metri dalla scogliera (area delimitata nella fig. 1 dai vertici 1, 2 e 3 le cui coordinate sono riportate nella tabella 1);
 - b) nel tratto di mare che circonda Punta Cornera, che si estende dall'estremo Nord dell'Isola Lachea fino alla prima insenatura del versante Est, con una estensione di 30 metri dalla scogliera (area delimitata nella fig. 1 dai vertici 4, 5, 6 e 7 le cui coordinate sono riportate nella tabella 1);